

INFORMACOOP

AGRICOLTURA

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



Informacoop Agricoltura n.10/2016

Dicembre 2016

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI: REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 E CIRCOLARI MINISTERIALI

Con circolare del 5 dicembre, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha diffuso i chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione Europea riguardo le disposizioni del **Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.**

In particolare:

- Nel caso di **fornitura di alimenti ad artigiani** che possono a loro volta produrre alimenti per rivenderli ai consumatori finali o rifornire esercenti per la successiva vendita, **non è necessario uniformarsi agli obblighi informativi** per il consumatore.
- **Il nome o la ragione sociale dell'operatore** del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti **può essere indicato anche utilizzando una abbreviazione o un acronimo** purché essi consentano una agevole identificazione della società e non renda più difficoltoso mettersi in contatto con la società stessa.
- **Nel caso di vino preimballato** (es. bottiglie) contenute in imballaggi esterni (es. cartoni) destinato al consumatore finale ma commercializzato e quindi **consegnato**

ad un operatore commerciale per la successiva rivendita, il cartone dovrà contenere la denominazione dell'alimento, le condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego, il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare; mentre il **documento commerciale conterrà tutte le informazioni obbligatorie**

Nel caso di **cartoni destinati ad essere venduti al consumatore finale** dovranno riportare **tutte le informazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1** del Regolamento.

- Per quanto concerne l'etichettatura **dell'imballaggio esterno di prodotti preconfezionati destinati al consumatore finale**, la commissione prevede che qualora l'imballaggio esterno sia **trasparente** (ad esempio un cesto natalizio) oppure quando l'imballaggio sia **apribile** (esempio bottiglie di vino contenute in una cassetta di legno apribile) e il consumatore possa verificare le etichette degli alimenti prima dell'acquisto, allora **non è necessario procedere alla etichettatura dell'imballaggio esterno** delle informazioni previste dal regolamento.
- Si ritiene che la **denominazione di un prodotto finito** possa essere riportata anche solo **con il nome generico dell'ingrediente** utilizzato (esempio: biscotto al cioccolato in luogo di biscotto al cioccolato al latte e alle nocciole gianduia) qualora tale indicazione non tragga in inganno il consumatore.
- Viene confermato che le indicazioni sull'origine o del luogo di provenienza delle **carni di specie suina, ovina, caprina e volatili** di cui al Regolamento 1337/2013 non si applica nel caso di carni offerte in vendita al consumatore finale o alla collettività senza preimballaggio o preimballati per la vendita diretta dal produttore al consumatore oppure quando siano preimballati al momento su richiesta del consumatore.
- La indicazione **"assunzioni di riferimento"** può essere sostituita da una sigla con un asterisco che poi riporti il nome per esteso in etichetta.
- Per quanto concerne l'esclusione dall'obbligo di inserire la **dichiarazione nutrizionale** per determinati alimenti, si specifica che si devono ritenere **esclusi** dal predetto obbligo i **prodotti ortofrutticoli di III gamma** (frutta e verdure surgelate) e **quelli di IV gamma** (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti al di fuori della stessa categoria, ortaggi o frutta (esempio un mix di verdure congelate,

lavate, tagliate e confezionate). Sono esclusi anche i **prodotti ittici congelati** per il fritto e/o per sugo quando sono ottenuti mediante la pulizia, taglio, assemblaggio di prodotti ittici freschi e decongelati.

Gli **oli vegetali** sono **soggetti all'obbligo della dichiarazione nutrizionale**.

I prodotti trasformati che sono sottoposti **unicamente a maturazione** e che comprendono unicamente un ingrediente o una sola categoria di ingredienti **sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione nutrizionale** qualora la maturazione è avvenuta attraverso un trattamento che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale (compreso trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti) **purché non siano aggiunti ulteriori ingredienti** nell'alimento rispetto a quello primario o agli ingredienti che rientrano in un'unica categoria di ingredienti.

OSSERVATORIO COOPERAZIONE AGRICOLA: REPORT 2016

E' stato presentato a Roma il 6 dicembre scorso l'ultimo Rapporto **dell'Osservatorio della cooperazione agricola italiana, istituito dal Ministero delle politiche agricole**, alimentari e forestali e sostenuto dalle quattro Organizzazioni di rappresentanza delle cooperative dell'agroalimentare (Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare ed Unicoop), che fornisce ogni anno l'identikit del comparto.

Secondo la ricerca realizzata con il supporto di Nomisma, nel 2015 sono 4.722 le imprese attive associate, con 90.542 addetti e 771 mila adesioni.

Dall'analisi del rapporto emerge la vitalità della realtà produttiva della cooperazione che costituisce il 32% della PLV agricola nazionale e il 23% del fatturato alimentare italiano sul versante della trasformazione dei prodotti, attraverso una rete d'imprese particolarmente virtuose, caratterizzate da una mutualità dei conferimenti pari all'82% e che arriva al 92% al Sud Italia. Un'intensità di autogoverno che pone la cooperazione italiana tra le più avanzate in Europa nell'apporto delle materie prime da parte dei soci.

Rispetto allo scorso rapporto emerge un complessivo consolidamento delle dimensioni medie delle imprese, riconducibile in parte a processi di aggregazione e fusione, che ha portato le cooperative ad aumentare il fatturato medio (passato da 7,2mln a 7,4mln) e il numero medio degli addetti (da 18,3 a 19) nel triennio 2013- 2015.

Tutti i materiali realizzati e presentati nella giornata di ieri sono disponibili sul sito ufficiale www.osservatorio-cooperazione-agricola.it (sezione "pubblicazioni"), dove è possibile trovare, oltre al rapporto completo, anche i rapporti settoriali e le nuove infografiche che mostrano in maniera chiara e precisa tutti i numeri della cooperazione agroalimentare associata.

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) PER LE COOPERATIVE SOCIALI

Quando una cooperativa sociale può richiedere il riconoscimento della qualifica IAP?

- Se la ragione sociale riporta l'indicazione "**società agricola**" e lo statuto prevede quale oggetto sociale "**l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile**";
- Se è iscritta in Camera di Commercio con un codice ATECO di attività agricole;
- Se almeno un **socio amministratore** ha la qualifica di IAP (e non l'ha già "portata" ad un'altra società di qualsiasi tipo).

La persona fisica che porta la qualifica **può essere un socio-lavoratore** purché si dimostri la partecipazione al rischio d'impresa: la dimostrazione è implicita nel caso il socio lavoratore sia anche **amministratore**.

Requisiti dello IAP:

- **iscrizione INPS** all'interno della sezione agricoltura;
- **competenze professionali**: titolo di studio attinente o attestato di partecipazione ad un corso di formazione da 150 ore riconosciuto dalla Regione Veneto o esercizio di attività agricola per almeno 3 anni antecedenti alla presentazione della domanda (come imprenditore o lavoratore agricolo o come socio amministratore di società agricola);
- deve svolgere attività agricola **da almeno un anno nella cooperativa** da cui acquisisce il tempo e il reddito;
- **prevalenza del tempo**: almeno il 50% (25% nella zona montana) del tempo di lavoro dedicato ad attività agricola, cioè **900 ore**.

Il tempo attribuito è calcolato in base alla situazione produttiva aziendale e al numero dei soci amministratori; è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva firmata dagli altri soci nel caso in cui il tempo complessivo di lavoro non sia equamente distribuito.

- **prevalenza del reddito:** almeno il 50% (25% nella zona montana) del reddito da lavoro derivato dall'attività agricola.

Il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società come amministratore, al quale va aggiunto il reddito calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale della società diviso per il numero di soci.

I requisiti di tempo e reddito gli devono derivare da lavoro autonomo o da lavoro in una società/cooperativa che svolge esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Qualifica IAP in carenza di requisiti

Può essere presentata domanda in caso di carenza di requisiti (art. 1 comma 5 ter, D.Lgs. 99/2004): il richiedente ha **36 mesi** di tempo per dimostrare di avere raggiunto i requisiti di professionalità, tempo e reddito.

Per partecipare a bandi o richieste di agevolazioni:

- agevolazioni sulle imposte applicate all'acquisto di terreni agricoli: anche presentando la qualifica in carenza di contributi (D. Lgs 99/2004, art. 1, comma 5 ter).
- bandi misure PSR: il requisito di IAP deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Gli articoli e le informazioni riportate sul presente documento sono prodotti in stretta collaborazione con lo Sportello In Campo di Confcooperative Belluno e Treviso.

Per maggiori informazioni chiamaci allo 0422/910936 o scrivici a

incampo.blv@confcooperative.it.



Puoi trovarci anche su Facebook: